




Comune di Fuscaldo

87024 - Provincia di Cosenza

Via D. Sansoni, 21 - Tel. 0982 859862 - Fax 0982 89592



UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO

PROT. N. 630 del 22.01.2019

ALBO N. 44/2019

ORDINANZA DI SETTORE N. 04 DEL 22.01.2019

"Divieto di scarico acque meteoriche nella rete pubblica fognaria delle acque nere"

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

PRESO ATTO del continuo afflusso di acque meteoriche nella rete fognaria comunale al verificarsi di intense precipitazioni atmosferiche;

CONSIDERATO che tale circostanza causa un notevole incremento della portata affluente nelle condotte di entrata all'impianto di depurazione comunale ubicato in "L/tà Maddalena", compromettendo, così, i relativi processi depurativi dell'impianto di depurazione a servizio degli agglomerati urbani;

ATTESO che gli aumenti anomali della portata nelle condotte e di conseguenza alle condotte di entrata dell'impianto di depurazione, contestualmente al manifestarsi precipitazioni atmosferiche, sono conseguenza diretta di probabili immissioni illecite nella rete fognaria comunale dei pluviali degli insediamenti residenziali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, presenti sul territorio comunale.

CONSIDERATO che tali aumenti di carico possono provocare scompensi al processo biologico di depurazione non garantendo il corretto ciclo di trattamento delle acque nere nonché possibili, conseguenti inconvenienti igienico-sanitari;

RITENUTO che questo Ufficio deve intraprendere azioni di controllo allo scopo di far rispettare il divieto di immissione, nella rete fognaria comunale, delle acque meteoriche provenienti da superfici impermeabilizzate di insediamenti residenziali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio;

ATTESO che questo Ufficio deve porre in essere tutte le attività di controllo ambientale sul territorio, nello specifico al fine di non compromettere i processi depurativi degli impianti a servizio degli agglomerati urbani e scongiurare, altresì, conseguenti problemi igienico sanitari;

CHE è necessario intervenire con tutta l'urgenza del caso;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- il regolamento edilizio;
- L.R. Calabria N°10 del 03.10.97 e s.m.i. " L.R. C. n° 7 del 21.08.06 e L.R.C. N°18 del 18.05.17" ;
- il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- a.** il **divieto assoluto** di scarico delle acque meteoriche, provenienti da pluviali e da superfici impermeabilizzate di insediamenti residenziali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, nella rete fognaria comunale e nelle acque sotterranee;
- b.** a tutti i proprietari di immobili ed Amministratori di condominio che allo stato attuale scaricano le acque meteoriche nella rete fognaria comunale a provvedere, **entro 60 (sessanta) giorni** dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, alla immediata dismissione di detto scarico non regolamentare;
- c.** trascorso il termine assegnato, ove mai a seguito da controlli risultasse la irregolarità, si provvederà, previo perentorio invito ad adempiere, all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, oltre alla denuncia presso l'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'Art. 650 del codice penale.

DISPONE

- 1.** che fatta eccezione per il centro storico di Fuscaldo Capoluogo e Marina e per le altre eventuali zone e/o contrade, ove siano presenti appositi sistemi di raccolta convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche, le stesse dovranno essere scaricate direttamente nelle cunette di raccolta delle acque meteoriche, oppure nei canali di scolo prossimi alle proprietà private, in ogni caso in conformità alle disposizioni del Codice Civile;
- 2.** che il convogliamento e lo scarico delle acque meteoriche provenienti da aree interessate dalla presenza di insediamenti industriali - artigianali - commerciali e di servizio, nonché dalle relative pertinenze (piazzali, parcheggi, ecc.), deve essere effettuato previo apposito trattamento delle acque di prima e seconda pioggia, in conformità alla vigente normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- 3.** che a prescindere dal decorso del termine di cui sopra (60 gg.) questo Ente effettuerà una serie di controlli al fine di accertare eventuali irregolarità degli scarichi esistenti, nella rete fognaria comunale;
- 4.** che in fase di verifica il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso al personale di questo Ente ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- 5.** che la presente ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fuscaldo e sino a nuova,diversa disposizione;
- 6.** che alla presente vengono date le seguenti forme di pubblicità, al fine di assicurare la massima diffusione e conoscenza:
 - Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione nella Home Page del sito istituzionale per n.30 giorni;
 - Affissione di manifesti;
- 7.** La trasmissione, a mezzo PEC, ai seguenti Enti:
 - ASP COSENZA, PEC protocollo@pec.asp.cosenza.it;
 - Comando Carabinieri Fuscaldo, Pec: tsc21761@pec.carabinieri.it ;
- 8.** La trasmissione a mezzo Pec, ai seguenti Uffici Comunali:
 - Al Comando di Polizia Locale, PEC: areavigilanza.fuscaldo@pec.it
 - Al Settore LL.PP., PEC lpp.fuscaldo@pec.it ;

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza comporteranno l'immediata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, prevista dall' art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. secondo la procedura stabilita dalla L.689 del 24.11.1981 e s.m.i..

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Calabria, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente.

Il Responsabile Ufficio e Tutela del Territorio
Ing. Agostino SCOFANO

